

**SUL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DI UN VEICOLO SENZA ANNOTAZIONE AL
P.R.A.**

Sentenza del 31.10.2025 n 14531 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma, Sez. 2

Composizione

Giudice monocratico Dott. Corrado Maffei

40 CIRCOLAZIONE STRADALE - 142 TASSA DI CIRCOLAZIONE

Tasse Automobilistiche – Bollo-auto – Soggetti onerati – Individuazione

Massima

In caso di trasferimento della proprietà di un veicolo non annotato nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), l'intestatario formale del bene non è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica poiché, fino al momento della trascrizione del passaggio di proprietà o della perdita di possesso, egli resta obbligato in solido con l'acquirente al pagamento della tassa, pur mantenendo nei confronti di quest'ultimo, da considerare soggetto passivo del tributo, il diritto di rivalsa.

Rif. Normativi

DL n. 953/1982, art. 5, comma 32; DL n. 153/1982, art. 5, comma 4.

Conformità

Cass. sent. n. 8737/2018

Anno pubb.

2025